

Fondazione Studi Universitari di Vicenza – FSU Vicenza

Codice Fiscale 95070400247

Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Vicenza al n.79
Costituita in data 25 luglio 2002 con atto notaio dott. Giuseppe Boschetti – Repertorio n.167.639

STATUTO

(Composto da 16 articoli)

Articolo 1

Denominazione, fondatori, sostenitori e sede

1. E' costituita in Vicenza la Fondazione "Fondazione Studi Universitari di Vicenza – FSU Vicenza" per iniziativa di:
 - Comune di Vicenza
 - Provincia di Vicenza
 - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenzachiamati *Fondatori*.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire la qualifica di *Sostenitori* ai soggetti che contribuiscano in modo significativo alle spese della Fondazione. Tale qualifica viene assegnata o revocata con la deliberazione di approvazione del bilancio preventivo.
3. La Fondazione ha sede in stradella San Nicola n.3, Vicenza.

Articolo 2

Ambito territoriale e durata

1. L'attività della Fondazione si svolge nell'ambito territoriale della Regione Veneto.
2. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 3

Scopi

1. La Fondazione, che non persegue scopi di lucro, ha l'obiettivo di favorire nel territorio della Provincia di Vicenza lo sviluppo dell'attività universitaria ed in generale dell'istruzione superiore, nonché della ricerca scientifica.
2. In via strumentale a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per il conseguimento dello scopo, la Fondazione inoltre:
 - a. potrà sottoscrivere apposite convenzioni, con Università e Istituti di istruzione superiore, per l'istituzione ed il funzionamento nella Provincia di Vicenza di facoltà e corsi universitari, ovvero attività affini e/o connesse alle precedenti, anche in relazione a futuri mutamenti dell'ordinamento degli studi in Italia e/o nei Paesi aderenti all'Unione Europea;
 - b. potrà contribuire, alla ristrutturazione ovvero edificazione di complessi immobiliari siti nella Provincia di Vicenza destinati ad accogliere le attività proprie, con mezzi propri o ricevuti da terzi, ovvero mediante accolti di pagamento di finanziamenti erogati ad altri soggetti;
 - c. potrà promuovere, costituire e gestire, nell'ambito delle materie proprie dell'istruzione universitaria e/o in generale superiore e della ricerca scientifica, centri di ricerca e di studio, funzionanti in base ad appositi ed autonomi regolamenti;
 - d. potrà, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia, partecipare quale associato o fondatore ad altre persone giuridiche residenti in Italia e all'Estero, aventi scopi analoghi ed affini al proprio, o detenere partecipazioni in società di ogni e qualsiasi tipo anche non residenti in Italia, se strumentali al conseguimento degli scopi statuari;
 - e. potrà promuovere, porre in essere e gestire corsi e attività di formazione, di perfezionamento, di approfondimento, di orientamento al lavoro (ad es. stages), a sostegno e a completamento delle attività didattiche svolte da Università e Istituti di istruzione superiore, ovvero contribuire ai costi per docenze;
 - f. potrà, nel rispetto delle vigenti norme in materia di editoria, curare la pubblicazione di una rivista-bollettino illustrativa della propria attività, degli atti rinvenienti dall'attività dei centri di ricerca e di studio e derivanti dai corsi di formazione e di perfezionamento istituiti ai sensi dei commi che precedono, nonché di opere di interesse scientifico ed in generale culturale;
 - g. potrà promuovere e realizzare attività e servizi inerenti e complementari all'attuazione del diritto allo studio universitario.

3. Essa potrà compiere ogni e qualsiasi altra operazione utile al raggiungimento dei propri scopi.

Articolo 4 Patrimonio ed entrate

1. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi ed all'esercizio della sua attività con le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio e con ogni altra entrata non espressamente destinata ad aumento del patrimonio.

2. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla somma di €774.684,00 (settecentosettantaquattromilaseicentoottantaquattro/00) destinata dai *Fondatori* alla dotazione della Fondazione e risultante dal versamento da parte di ciascun *Fondatore* di €51.645,60 (cinquatanmilaseicentoquarantacinque/60) per ognuno dei primi 5 esercizi di vita della Fondazione;

b) dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;

c) dai risultati di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incremento del patrimonio.

3. Le entrate della Fondazione non destinate ad aumento del patrimonio, ma utilizzabili direttamente per il perseguimento degli scopi e per l'esercizio dell'attività sono costituite:

a) dai redditi derivanti dal patrimonio;

b) dai contributi annui ordinari commisurati al fabbisogno di spesa, al netto delle rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio, risultante dal bilancio preventivo regolarmente approvato di cui alla lett.e) dell'art.8 comma 1 che segue;

c) contributi, sovvenzioni, lasciti o donazioni di terzi pubblici e privati, persone giuridiche e fisiche, non destinati ad aumento del patrimonio.

4. I contributi annui ordinari di cui al precedente comma 3 lettera b) devono essere pagati entro il 31 marzo dell'anno cui il bilancio preventivo fa riferimento.

5. I contributi versati ad ogni e qualsiasi titolo non potranno essere restituiti neanche in caso di estinzione della Fondazione.

Articolo 5 Organi

1. Gli organi della Fondazione sono:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Comitato Esecutivo;

d) il Direttore;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 6 Il Presidente

1. Il Presidente, eletto a maggioranza assoluta dai consiglieri di cui alla lett.b., c., d.. dell'art.7 comma 1, ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo. Egli inoltre sovrintende, impartendo le opportune direttive al Direttore, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti dal presente articolo, quindi anche la rappresentanza legale nei confronti di terzi ed in giudizio, spettano al Vice Presidente, o, in caso di assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età presente.

Articolo 7 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto:

a. dal Presidente della Fondazione;

b. da 3 membri nominati dal *Fondatore* Comune di Vicenza;

c. da 3 membri nominati dal *Fondatore* Provincia di Vicenza;

d. da 3 membri nominati dal *Fondatore* Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza;

e. da altri membri, fino ad un massimo di 9, eventualmente cooptati a maggioranza assoluta dai componenti il Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere a., b., c., d.. che precedono, in base a proposte di nomina effettuate dai *Sostenitori* entro trenta giorni di calendario dal ricevimento di apposita richiesta scritta a mezzo raccomandata A.R.. Per il decorso del termine fa fede la data apposta sull'avviso di ricevimento.

2. La richiesta di nomina ai *Fondatori* deve essere fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A.R. da spedirsi almeno 90 giorni di calendario prima della scadenza del Consiglio.

I *Fondatori* devono formulare le nomine entro 45 giorni di calendario dal ricevimento della predetta richiesta. In difetto, la nomina verrà effettuata a maggioranza assoluta da parte dei nuovi Consiglieri di cui alla lettera b., c., d. del comma 1 che precede, indipendentemente dal loro numero, purché il numero dei membri così nominati non superi la metà dei Consiglieri della lett.b., c., d. del comma 1. Altrimenti, il Presidente dovrà nuovamente dar corso alla procedura di cui al presente comma.

Le nomine effettuate ai sensi del periodo che precede dovranno essere notificate, per conoscenza al *Fondatore* che doveva provvedervi, a mezzo raccomandata A.R. entro quindici giorni di calendario dall'avvenuta nomina.

Per il decorso dei termini fa fede la data apposta sull'avviso di ricevimento.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Vice Presidente tra i componenti del Comitato Esecutivo.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino alla riunione di approvazione del bilancio consuntivo del quinto anno successivo a quello di nomina. I componenti dello stesso sono rieleggibili.

5. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o più Consiglieri di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione nominando i nuovo Consiglieri in base alla proposta di nomina dei *Fondatori* e/o *Sostenitori* che proposero la nomina dei Consiglieri venuti meno. La predetta proposta di nomina deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni o del decesso. In mancanza del rispetto di tale termine o qualora il *Sostenitore* che propose la nomina dei Consiglieri venuti meno abbia nel frattempo perso la qualifica di *Sostenitore* ai sensi dell'art. 1 comma 2 che precede, l'eventuale nomina dei nuovi membri sarà effettuata con la regola di cui al comma 1 lettera e. che precede. I nuovi componenti cessano con la scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere di amministrazione delle società di capitali di cui alle pertinenti norme del codice civile.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico in caso di mancata corresponsione delle quote annuali da parte dei Fondatori dai quali sono stati nominati o designati.

8. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato a mezzo lettera o raccomandata spedita almeno 5 giorni prima della data di riunione, o con mezzi telematici 1 giorno prima, specificando l'ordine del giorno.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, e, in seconda convocazione da indirsi il primo giorno lavorativo successivo a quello della prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Nel caso previsto dal comma 1 lettera e. che precede, la riunione si considera comunque regolarmente costituita con la sola presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri di cui alle lettere a., b., c., d.. del medesimo comma 1.

10. Le modifiche dello Statuto vengono adottate con la presenza di non meno dei 2/3 dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri di cui alla lett.b., c., d. del comma 1.

11. Fatto salvo quanto previsto dalla lett e. del comma 1 e dal comma precedente, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti: nel caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni del Consiglio sono palesi ed avvengono, di norma, per alzata di mano. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione assiste con funzioni di segretario il Direttore.

12. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte all'anno e tutte le volte che il Presidente o il Comitato Esecutivo lo ritenga necessario, ovvero lo richiedano almeno cinque consiglieri. Per le funzioni svolte dai membri del Consiglio di Amministrazione, escluso il Presidente, non sono corrisposti emolumenti, salvo un gettone di presenza e il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento del mandato.

13. Il Consiglio uscente resta in carica, con pienezza dei poteri, finché non è stato ricostituito nei componenti di cui al comma 1 lett.b., c., d. che precede.

Articolo 8

Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Fatto salvo quanto previsto in ordine al Comitato Esecutivo, esso potrà delegare ad uno o più consiglieri, a procuratori speciali o al Direttore parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, ad eccezione dei seguenti che sono di sua esclusiva competenza:

a) approvazione dei programmi annuali relativi alle attività e alle iniziative della Fondazione;

- b) assegnazione e revoca della qualifica di *Sostenitore*;
 - c) nomina del Presidente della Fondazione e del Vice Presidente;
 - d) nomina dei membri del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti;
 - e) approvazione del bilancio preventivo, delle sue eventuali variazioni e del bilancio consuntivo;
 - f) deliberazioni di eventuali modifiche dello statuto;
 - g) approvazione delle convenzioni previste alla lett.a) dell'art.3 comma 2
 - h) approvazione degli interventi previsti alla lett.b) dell'art.3 comma 2
 - i) approvazione delle costituzioni e delle partecipazioni previste alla lett.c) e d) dell'art.3 comma 2
 - j) atti di straordinaria amministrazione ed acquisti/alienazioni immobiliari.
2. Il Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso e composte anche di esperti estranei al Consiglio di Amministrazione e comunque alla Fondazione.

Articolo 9

Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto da cinque membri:
 - a. il Presidente della Fondazione;
 - b. un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione tra quelli della lett. b) dell'art.7 c.1;
 - c. un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione tra quelli della lett. c) dell'art.7 c.1;
 - d. un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione tra quelli della lett. d) dell'art.7 c.1;
 - e. un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione tra quelli della lett. e) dell'art.7 c.1.
2. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano d'età presente.
3. Il Comitato Esecutivo dura in carica lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto. I suoi componenti possono essere riconfermati.
4. In caso di dimissioni o di decesso o di decadenza di un componente si provvede al ripristino della composizione rispettando i criteri del comma 1 del presente articolo.
5. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente a seguito di convocazione scritta o raccomandata spedita almeno 5 giorni prima della data di riunione o con mezzi telematici 1 giorno prima, specificando l'ordine del giorno. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Comitato Esecutivo delibera, con voto palese, a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle sedute del Comitato Esecutivo assiste con funzioni di segretario il Direttore.
6. Ai membri del Comitato Esecutivo spetta un'indennità di carica nella misura prevista per la carica di Consigliere del Comune di Vicenza. Al Presidente tale indennità spetta in misura doppia.

Articolo 10

Poteri e competenze del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, salvo quelli per legge e per statuto di competenza del Consiglio di Amministrazione. Esso potrà delegare ad uno o più suoi membri, a procuratori speciali o al Direttore parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
2. Il Comitato Esecutivo in particolare svolge le seguenti funzioni:
 - a. predisporre i programmi annuali relativi alle attività e alle iniziative della Fondazione;
 - b. predisporre il bilancio preventivo, le sue eventuali variazioni e il bilancio consuntivo;
 - c. approva i regolamenti relativi all'organizzazione interna della Fondazione;
 - d. delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti dei soggetti diversi dai Fondatori;
 - e. delibera sui contratti, sulle convenzioni, sul trattamento economico del personale e amministra il patrimonio della Fondazione;
 - f. nomina e revoca il Direttore della Fondazione;
 - g. delega eventuali poteri al Presidente, al Direttore della Fondazione, e ad altre persone, in quest'ultimo caso per incarichi specifici.
3. Il Comitato Esecutivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Comitato stesso e composte anche di esperti estranei al Comitato e comunque alla Fondazione.

Articolo 11

Direttore

1. Il Direttore dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, dirige e coordina l'attività del personale e provvede dell'ordinaria amministrazione della Fondazione nei limiti della delega avuta dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Comitato Esecutivo.
2. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e ne redige i verbali che sottoscrive assieme al presidente della riunione.

Articolo 12

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Tutti i componenti il Collegio devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Non possono far parte del Collegio i dipendenti e coloro che ricoprono cariche in altri organi della Fondazione.
3. Il Presidente del Collegio è nominato dai membri dello stesso.
4. Essi durano in carica fino alla riunione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio consuntivo del quinto anno successivo a quello di nomina e sono rieleggibili. I componenti il Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Collegio vigila sull'osservanza delle norme di legge e regolamentari, controlla la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili e il rispetto delle norme e dei principi contabili per la redazione dei bilanci. Esso redige apposita relazione ai bilanci di previsione e consuntivo. Tali relazioni vengono allegare ai rispettivi documenti di bilancio.
6. Ai componenti il Collegio spetta un'indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso pari al minimo stabilito dall'art. 37 della Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, ovvero dall'emananda Tariffa relativa agli iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, e comunque nei limiti massimi di legge.

Articolo 13

Durata dell'esercizio e bilancio

1. L'esercizio della Fondazione ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 14

Estinzione, liquidazione e trasformazione della Fondazione

1. La liquidazione della Fondazione è disposta per volontà unanime dei *Fondatori*.
2. La Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, destina l'eventuale residuo netto risultante dalla liquidazione ad opere con obiettivo formativo da realizzarsi nella Provincia di Vicenza.
3. La procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione.
4. Rimane comunque salva la possibilità di trasformazione ai sensi dell'art. 28 del codice civile.

Articolo 15

Prime nomine

1. Il primo Presidente della Fondazione è il Presidente del Consorzio per lo Sviluppo di Studi Universitari C.S.U. Vicenza in carica alla data di costituzione della Fondazione.
2. Il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione è formato dai Consiglieri di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo di Studi Universitari C.S.U. Vicenza in carica alla data di costituzione della Fondazione. Potrà essere integrato successivamente nelle modalità e come previsto dal presente Statuto.
3. Il Direttore del Consorzio per lo Sviluppo di Studi Universitari C.S.U. Vicenza è il primo Direttore della Fondazione.
4. Il primo Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione è formato dai Revisori dei Conti del Consorzio per lo Sviluppo di Studi Universitari C.S.U. Vicenza in carica alla data di costituzione della Fondazione.

Articolo 16

Rinvio

1. Il Direttore è inquadrato secondo il contratto dirigenti di aziende commerciali ed il personale della Fondazione è inquadrato secondo il contratto del settore commercio.
2. Per quanto non previsto nel presente Statuto sono applicabili le disposizioni di legge in vigore per le fondazioni riconosciute.

